

Civile Ord. Sez. L Num. 12362 Anno 2019

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 09/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23609-2013 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA
FERRAZZOLI, GIUSEPPINA GIANNICO, CHERUBINA
CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;

2019

749

- *ricorrente* -

contro



GUARIENTO MARIOLINA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388,
presso lo studio dell'avvocato SALVATORE
MARIA PAPPALARDO, rappresentata e difesa
dall'avvocato PATRIZIA TORNAMBE';

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 465/2013 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il
07/08/2013 R.G.N. 2673/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.



Rilevato che

1. con sentenza del 7 agosto 2013 la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Vigevano, accertava il diritto di Mariolina Guariento a percepire la pensione di anzianità cat. VO n. 14020331 nonché la pensione cat. P.I. n. 154934 con decorrenza 1.5.2009 e condannava l'INPS a corrispondere la pensione di anzianità VO n. 14020331 nonché la pensione cat. P.I. n. 154934 con decorrenza 1.5.2009;

2. ad avviso della Corte territoriale la Guariento aveva i requisiti di cui all'art. 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004 n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007 n.247 (in particolare 35 anni di contributi e 57 anni di età), potendo beneficiare anche dei contributi versati volontariamente nel periodo di congedo non retribuito per motivi familiari dal 3.11 - 13.11.2006;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo cui resiste la Guariento con controricorso;

4. il Procuratore Generale ha depositato requisitoria in cui conclude per il rigetto del ricorso;

5. la controricorrente ha depositato memoria;

considerato che

6. con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 8, della legge n. 243/2004 come modificato dalla L. 247/2007, 1 della legge 18 febbraio 1983 n. 47 come sostituito dagli artt. 5 e ss. del d. Lgs. 30 aprile 1997 n. 184, 5 del d.Lgs 16 settembre 1996 n. 564 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo la Corte territoriale erroneamente non differenziato tra autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed autorizzazione alla integrazione volontaria della contribuzione stessa. Ed infatti, assume l'istituto che la deroga all'innalzamento dell'età pensionabile introdotta dalla novella di cui alla L. n. 247/2007 - e quindi la possibilità di usufruire dei requisiti di cui alla precedente legge n. 335/1995 - poteva correlarsi solo ai casi riguardanti chi, prima del 20 luglio 2007, fosse stato autorizzato alla "prosecuzione volontaria della contribuzione", laddove la Guariento era

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stata autorizzata invece alla "integrazione della contribuzione su base volontaria". Evidenza che la differenza tra le due predette situazioni sia da rinvenirsi nella "costanza del rapporto di lavoro" generatore dell'obbligo contributivo, assente nella prima e presente, al contrario, nella seconda in cui si intende solo colmare il conto assicurativo nei periodi scoperti.

7. il motivo è infondato. Vale riportare le disposizioni normative che vengono in rilievo. L'art.1, comma 8, della legge 243/2004 come modificato dalla L. 247/2007, recita: << 8. *Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.*>>. L'art. 1 della legge 18 febbraio 1983 n. 47 che fissa i requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dispone: << *L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*>>. L'art. 5 del d.Lgs. n. 564/1996 stabilisce: << 1. *In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.>>.

Si tratterebbe, nell'assunto dell'INPS, di ipotesi diverse non assimilabili in quanto: a) l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione – di cui all'art. 1 della L. n. 47/1983 - è un beneficio che consente ai soggetti assicurati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto, quindi in assenza di un rapporto di lavoro di proseguirne il versamento traslando sul lavoratore l'obbligazione di pagamento dei contributi – già del datore di lavoro - ed è una misura finalizzata a tutelare una situazione peculiare di debolezza dell'assicurato allo scopo di consentirgli di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione; b) l'autorizzazione alla "copertura assicurativa di periodi non coperti da contribuzione" – prevista dall'art. 5 del d.Lgs. n. 564/1996 – opera, invece, in costanza di rapporto di lavoro e non mira a soddisfare quelle esigenze di tutela di cui sopra.

Orbene, tale assunto non è condivisibile. In primo luogo, non tiene conto della lettera del primo comma dell'art. 5 d.Lgs. n. 564/1996 che fa riferimento anche ad ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro e del disposto del secondo comma il quale prevede, in alternativa al riscatto, di cui al primo comma, proprio l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Né ricorre tra le due ipotesi quella diversità ontologica predicata dall'INPS per limitare l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 8, della n. 243/2004 come modificato dalla L. n. 247/2007 trattandosi in entrambi i casi di tratta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Peraltro – come evidenziato dalla Corte territoriale – appare irragionevole la diversa lettura fornita dall'istituto per il quale va differenziata la posizione di chi sia stato regolarmente autorizzato, da parte dell'ente previdenziale, ad integrare la contribuzione su base volontaria, non versata dal datore nel



suddetto periodo di sospensione lavorativa, e chi sia autorizzato a proseguire la contribuzione volontaria, perché non più dipendente e, quindi, in assenza di un datore di lavoro che possa versare tale contribuzione;

8. pertanto, il ricorso va rigettato;

9. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019

Il Presidente

